



Provincia di Benevento

Regolamento

per la disciplina della corresponsione dei
compensi professionali all'Avvocatura
della Provincia di Benevento



Provincia di Benevento

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

Art. 2 Costituzione ed accantonamento del fondo.

Art. 3 Compensi professionali.

Art. 4 Correlazione con la retribuzione di risultato.

Art. 5 Norme transitorie e finali.

Art. 6 Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. del Comparto regioni e autonomie locali del 14/09/2000, e dell'art. 37 del CCNL 1998/2001 - area dirigenza, a seguito di sentenze favorevoli all'Ente, secondo i principi di cui alla legge n. 247 del 31.12.2012 (Legge professionale) e del regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia 20.07.2012 n.140, a favore dei componenti del Settore Avvocatura e del Dirigente Legale, esercenti la professione legale.
2. Esso disciplina, altresì, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 1998/2001 - area dirigenza – la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante al dirigente esercente la professione legale.

Art. 2

Costituzione ed accantonamento del fondo

1. La Provincia prevede idoneo stanziamento di spesa per i compensi professionali spettanti agli Avvocati interni che confluiranno in apposito Fondo costituito dalla sommatoria dei seguenti elementi:
 - a) importi introitati dalla Provincia a seguito di provvedimento giudiziale di condanna al pagamento delle spese in capo alla parte avversa;
 - b) in relazione alle controversie conclusesi favorevolmente per l'Ente a spese compensate fra le parti, i legali dell'Avvocatura produrranno parcelle di valenza interna. Tali parcelle saranno rapportate ai valori minimi previsti dal tariffario professionale forense fino all'entrata in vigore del D.L. 24.1.2012 n. 1 (art. 9), convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27, e comunque secondo il regolamento approvato con decreto 20.7.2012, n. 140 dal Ministero della Giustizia che costituisce norma di riferimento e parametrica per la stesura delle nuove parcelle.
2. Il valore effettivo del fondo è, pertanto, determinato dalla somma delle note relative ai compensi che vengono riconosciuti secondo le previsioni del successivo articolo 3).

Art. 3

Compensi professionali.

1. Ai fini della determinazione delle competenze dovute, si deve fare riferimento al D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n. 27 e del successivo regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia 20.07.2012 n.140.
2. Le competenze sono determinate, nelle ipotesi di esito positivo del giudizio, pur se con compensazione delle spese nella decisione giudiziale, al minimo della tariffa professionale, in relazione al valore e al grado dell'Autorità Giudiziaria adita, della predetta tariffa professionale e quindi alla diminuzione fino a -50% del valore medio previsto per gli scaglioni di riferimento per le singole fasi, di cui alle allegate tabelle "A" e "B" del D.M. n. 140/2012.
3. La liquidazione delle competenze avverrà su parcella analitica, vistata con dichiarazione di congruità alla tariffa dal Dirigente del Settore Avvocatura, che assumerà la responsabilità di tale visto, trasmettendola in uno alla documentazione necessaria al Direttore Generale o, in mancanza, al dirigente del settore Personale, che provvederà previa istruttoria del servizio Controllo e Organizzazione del Personale, ad adottare la determina di liquidazione, la cui esecuzione verrà assicurata tramite il settore Avvocatura, Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro.
4. I compensi professionali sono corrisposti agli avvocati dell'Ente iscritti nell'Elenco Speciale presso il Consiglio degli Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.2012, n.247, in esito a sentenze favorevoli all'Ente e specificamente nel caso di pronuncia favorevole con compensazione delle spese di lite.
5. Nel caso di pronuncia favorevole con condanna della controparte soccombente alla refusione delle spese di lite, previa l'attivazione di procedure di recupero e ad esito della stessa, sono corrisposte nei limiti della condanna stessa.

6. Per pronuncia favorevole si intende qualsiasi provvedimento che definisca una fase del giudizio (es. sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via provvisoria o definitiva) con esito sostanzialmente favorevole all'Amministrazione, anche senza decisione in merito (es. pronuncia su difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice, inammissibilità del ricorso, estinzione del giudizio, rinuncia al ricorso, perenzione, cessazione della materia del contendere,....).
7. I compensi definiti nel precedente comma devono intendersi come elemento retributivo aggiuntivo per l'avente diritto.
8. I compensi professionali saranno erogati all'Avvocato Dirigente dell'Ente incaricato dell'attività di difesa in giudizio della Provincia nella misura del 90%; il restante 10% verrà attribuito dal Dirigente del Settore al personale assegnato che abbia collaborato effettivamente all'attività difensiva.
9. Nel caso di difesa congiunta di due avvocati dell'Ente, sarà sempre dovuto un compenso unico, determinato secondo i criteri di cui innanzi, il quale sarà ripartito come segue:
 - nel caso di opera prestata dall'Avvocato Dirigente patrocinante in Cassazione unitamente ad altro Avvocato interno il compenso sarà corrisposto in misura del 55% al primo e al 35% al secondo;
 - nel caso di opera prestata da Avvocati di pari qualifica, il compenso sarà corrisposto in misura del 45% ciascuno;
 - il restante 10% verrà attribuito dallo stesso Dirigente del Settore al personale assegnato che abbia collaborato effettivamente all'attività difensiva.

Art. 4

Correlazione con la retribuzione di risultato

1. La correlazione tra la retribuzione di risultato del dirigente esercente la professione legale e i compensi professionali è disciplinata in conformità a quanto nel tempo è previsto sul punto con deliberazione di G.P. n. 454 del 30.07.2004, che qui si intendono confermati e riportati.
2. La correlazione tra la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa esercenti la professione legale e i compensi professionali è disciplinata dall'art. 5 del vigente contratto decentrato integrativo per il personale non dirigenziale.

Art. 5

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi del comma 457, art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa professionale in materia e agli istituti del pubblico impiego in quanto compatibili.

Art. 6

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento decorre dalla data della sua approvazione .